

REGIONALE 24 novembre 1978, n. 64.

**Modificazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79
concernente norme per l'assunzione di finanziamenti per
opere pubbliche da parte della Regione e per la facilita-
zione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di con-
tributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi re-
gionali e statali.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è estesa alla contrazione di mutui con la Banca Nazionale del Lavoro. Analogamente, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere alla Banca Nazionale del Lavoro la convenzione di cui al primo comma dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 24 novembre 1978

Tomelleri